

AS 795

Emendamento

Articolo 7

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente capo:

“Capo III-bis. Misure in materia postale.

Art. 7-bis. (Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e ulteriori misure in materia di gestione del servizio postale universale)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, succ. modd., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole “degli invii postali” sono aggiunte le seguenti: “relativi alla corrispondenza fra persone fisiche”;

b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole “dei pacchi postali” sono aggiunte le seguenti: “relativi alla corrispondenza fra persone fisiche”;

c) all'articolo 3, comma 3, dopo la parola “considerati” sono aggiunte le seguenti: “, con riferimento alla corrispondenza fra persone fisiche,”;

d) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito con il seguente:

“4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura, o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche, consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale”;

e) all'articolo 3, comma 6, lettera b), sono soppresse le seguenti parole “o giuridica”;

f) all'articolo 3, comma 8-bis, prima delle parole “Il Ministero dello sviluppo economico” sono premesse le seguenti parole “Ferma restando la definizione dei parametri di cui al comma 11-bis”;

g) all'articolo 3, comma 11, dopo le parole “è designato” sono aggiunte le seguenti: “, mediante il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica,”;

h) all'articolo 3, dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

“11-bis. La designazione di cui al comma 11 avviene previa definizione dei parametri sulla base dei quali viene effettuata la compensazione, al fine di garantire che la stessa non conferisca un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti.”;

i) all'articolo 10, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi del comma 11-bis dell'articolo 3 del presente decreto legislativo, le modalità di alimentazione del fondo di compensazione di cui al presente comma debbono garantire che la stessa non conferisca un vantaggio economico per l'impresa beneficiaria, rispetto alle imprese di cui al comma 2.”;

l) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “Alla scadenza dell'affidamento di cui al comma 2, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede al ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del servizio postale universale, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del presente decreto legislativo.”.

2. Il numero 16) dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a dare seguito alle **indicazioni dell'AGCM e degli organi di vigilanza europei**, per rendere più competitivo e libero il mercato postale italiano.

Oggi le micro e piccole imprese italiane private del settore soffrono un chiaro abuso di posizione dell'ex monopolista e una regolazione eccessivamente ingessante e obsoleta.

La finalità della presente proposta è quindi quella di eliminare le ultime asimmetrie legislative che bloccano la libera concorrenza tra gli operatori, specie PMI.

In estrema sintesi l'emendamento prevede:

a) l'**esclusione dal servizio universale dei servizi rivolti a una clientela business** che prevedono invii in grandi quantità (la posta massiva e la posta raccomandata c.d. non retail) e limitarlo ai soli servizi rivolti alle persone fisiche, ossia agli utenti 'deboli' che non hanno sufficiente potere contrattuale nei confronti degli operatori postali. Non è sostenibile una diversa imposizione fiscale su uno stesso identico prodotto postale (IVA esente per Poste Italiane e IVA al 22% per i privati).

L'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto del prodotto di posta business garantirebbe all'Erario una fonte aggiuntiva di gettito fiscale all'Erario. **Germania, Olanda, Austria, Belgio, Finlandia e anche il Regno Unito**, hanno posto fine all'esenzione IVA per i prodotti di posta commerciale, perché gestibili dal mercato.

b) **il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio Postale Universale** (no affidamenti ex lege);

c) si propone di abrogare l'articolo 10, comma 1, punto n. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, c.d. D.P.R. IVA (**regime di esenzione IVA per POSTE ITALIANE**) che non ha più ragione di esistere in un mercato liberalizzato.